

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1011)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749,
recante disposizioni urgenti per l'ente EUR

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, è attualmente all'esame del Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare inteso a riordinare l'ente autonomo « Esposizione Universale di Roma » (atto Senato n. 53).

Tale iniziativa riproduce il testo di una analoga proposta già approvata dal Senato nel corso della passata legislatura e successivamente decaduta a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere.

La 1^a Commissione del Senato, che ha iniziato l'esame del disegno di legge nella seduta del 15 febbraio 1984 ed ha approvato, nella seduta del 19 luglio, i primi cinque articoli, sta ora affrontando la rimanente parte dell'articolato.

Nel frattempo, la situazione finanziaria dell'Ente si è andata progressivamente aggravando ed ha fatto registrare un crescente squilibrio fra entrate e spese di parte corrente, squilibrio fronteggiato ricorrendo a parziali smobilizzi del patrimonio. Il bilancio per il 1984 presenta un *deficit* di 20 miliardi di lire e non è stato approvato.

Il finanziamento erogato con la legge 23 dicembre 1983, n. 733, che prevedeva l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente un'anticipazione di 15 miliardi di lire « verso contestuale sospensione, per corrispondente importo e per tutta la durata dell'ammortamento, del pagamento del canone di locazione relativo agli immobili locati dall'ente EUR alle ammi-

nistrazioni dello Stato », è stato infatti utilizzato per la copertura finanziaria dell'esercizio 1983, con un avanzo di circa 2 miliardi, peraltro annullato da una diminuzione di entrata corrispondente all'ammortamento.

Conseguenza immediata di tale situazione finanziaria è stata la definitiva cessazione, dopo l'ultima proroga trimestrale, degli appalti alle ditte private per l'esecuzione dei lavori di pulizia delle strade e dei parchi nonchè di tutti i servizi inderogabili per motivi di igiene e sicurezza, con conseguente, gravissima turbativa nel compendio residenziale dell'Ente.

La predetta situazione finanziaria non ha, d'altro canto, consentito di far fronte all'incombente necessità di opere di straordinaria manutenzione assolutamente indispensabili a garantire la sicurezza degli impianti e degli immobili di proprietà dell'Ente.

In questo contesto il Governo ritiene di dover adottare una soluzione transitoria, rispettosa degli orientamenti già emersi in Parlamento, in attesa che sia definitivamente

rimossa ogni incertezza circa la sorte riservata all'Ente.

D'altra parte la gravità della descritta situazione non permette ulteriori indugi, essendo indispensabile ripristinare, nel compendio dell'EUR, in via d'urgenza, le necessarie condizioni di agibilità degli immobili e degli impianti anche al fine della tutela della sicurezza e della incolumità pubblica. Di qui l'adozione del decreto-legge di cui si chiede ora la conversione.

Il decreto prevede, all'articolo 1, la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente di complessivi 15 miliardi di lire, dei quali 10 per il 1984 e 5 per il 1985. Ciò al fine di consentire la prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'Ente, nonchè l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà dell'Ente stesso.

L'Ente è altresì autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento di tali servizi, delle attuali ditte appaltatrici che utilizzeranno il medesimo contingente di personale utilizzato per gli stessi servizi pubblici alla data del 30 giugno 1984.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, recante disposizioni urgenti per l'ente EUR.

Decreto-legge 8 novembre 1984, n. 749, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'8 novembre 1984.

Disposizioni urgenti per l'ente E.U.R.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente E.U.R. nonchè la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente E.U.R. di complessive lire 15 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, al fine della prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente predetto, nonchè dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, l'ente E.U.R. è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1984.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, si prevede quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente « Nuove norme sull'ordinamento del corpo degli agenti di custodia », e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1984.

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI